



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 Del 12.06.2020	OGGETTO: Procedimento a carico di dipendenti e amministratori – Atto di Indirizzo e Determinazione.
---------------------------------------	--

L'anno Duemila venti il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>		X
TOTALE	3	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Oggetto: Procedimento a carico di dipendenti e Amministratori – Atto di Indirizzo e Determinazione

La Giunta Municipale

Premesso che:

- ◇ Con nota prot.n.3154, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16 aprile 2020, i Sigg.ri.....OMISSIS....., comunicano la conclusione del procedimento penale iscritto al n. 2223/10 r.g.n.r - n.898/19 – n.3195/2017 – 858/2019 – 4487/2012 n.1160/2019 della Procura della Repubblica, e di aver provveduto alla nomina dei propri legali di fiducia nelle persone Avv. ZECCA Antonio, con studio in Salerno Via C.so Garibaldi,n.154; Avv. Macari Vincenzo con studio in Formia Via Castello n.5; Avv. Coletta con studio in Via Mazzini Roma;
- ◇ Il procedimento penale è correlato a fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- ◇ Gli scriventi, nella procedura oggetto di indagine, hanno dichiarato di voler usufruire di adeguata assistenza legale, inoltre hanno operato con le seguenti funzioni:
 - Responsabile Settore
 - amm.vo
 - amm.vo;
 - Consigliere comunale;
 - Consigliere Comunale;

Richiamato:

- ◇ Il disposto dell'art.28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomia Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue: *"L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penali nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere e difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento", " in caso di sentenza condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente replicherà al dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio";*
- ◇ *L'articolo 86 del Testo Unico di cui al D.Lgsvo 18 agosto 2000, n.267, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Enti locali di cui all'art.2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal Decreto di cui all'art.13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n.247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di*

assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di conflitto di interessi con l'Ente Amministrativo;*
- b) Presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) Assenza di dolo o colpa grave”;*

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n.55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti sopra menzionati.

Considerato che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. In particolare, sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'Ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave;

Ritenuto che per l'adozione del patrocinio legale a tutela dei dipendenti comunali o/e Amministratori, oltre l'onere della scelta di un legale di comune gradimento, viene richiesta la contestuale presenza dei seguenti presupposti:

- La condotta oggetto di imputazione deve riferirsi a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- l'Ente deve verificare l'inesistenza di un eventuale conflitto di interessi;

Preso atto di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n.86/2012, e la Sez. Puglia, con la sentenza n.787/2012, in cui la Magistratura contabile afferma che: “La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell'incarico ricevuto” (cfr. C. Conti SS.RR. n.707/A del 05.04.1991), “ (Parere n.86/2012);

Considerato in merito altresì l'indirizzo consolidato della Magistratura Civile nonché da quella Contabile che le spese sopportate dai dipendenti o Amministratori per la propria difesa giudiziale possono essere liquidate entro il limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica;

Rilevato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono inerenti all'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra lo stesso e l'Ente;

Ritenuto di doversi prendere e dare atto che non ci sono motivi ostativi per la nomina quale legale di fiducia dei suddetti dipendenti e amministratori comunali;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.03.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programma (DUP) 2017/2019;

Visto:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
- il Decreto Sindacale del 03.06.2020 prot.n.4863 i nomina del Responsabile dei Servizi Finanziari, del Personale, e del Contenzioso (Affari Legali);
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, che dispone: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2020;
- l'art.163, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000 che dispone: ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Pertanto,

DELIBERA

- a) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- b) di dare atto che non si ravvisano elementi di conflitto di interessi e che il procedimento penale si è aperto e concluso a seguito di assenza di dolo o colpa grave per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti di ufficio;
- c) di dare atto che, si provvederà al pagamento delle spese sostenute dagli scriventi con separato atto dirigenziale del Responsabile del Settore Affari Legali – Contenzioso;
- d) di dare atto altresì che, l'assunzione delle spese legali sono subordinate, ai termini della vigente normativa;
- e) di trasmettere, copia della presente deliberazione al settore Affari Legali – Contenzioso, per gli adempimenti di competenza;
- f) di trasmettere copia ai professionisti incaricati;
- g) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4. del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.=

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dr. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dr. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 56 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca

